

L'ADEGUAMENTO DEL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TRANSFER PRICING ALLE LINEE GUIDA OCSE



1. Premessa

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 360494 del 23/11/2020 ("Provvedimento"), ha modificato, a decorrere dall'anno di imposta 2020, la disciplina italiana in materia di Documentazione Transfer Pricing.

Il Provvedimento, che sostituisce il precedente provvedimento n. 137654 del 10/09/2010, allinea le disposizioni nazionali in materia di Transfer Pricing agli standard OCSE.

2. Le principali modifiche relative ai contenuti del Masterfile e della Documentazione Nazionale

La Documentazione Transfer Pricing continua ad essere costituita dal Masterfile e dalla Documentazione Nazionale.

Il contenuto di tali due documenti viene allineato a quello previsto dalle Linee Guida OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento pubblicate il 10 Luglio 2017.

2.1. Le modifiche al contenuto del Masterfile

Alla luce delle modifiche introdotte dal Provvedimento, il Masterfile risulta ora composto da cinque capitoli.

Il primo capitolo riguarda la struttura organizzativa del gruppo.

Il secondo capitolo riguarda le attività svolte dal, e i principali fattori di generazione dei profitti del, gruppo.

Il terzo capitolo è interamente dedicato ai beni immateriali del gruppo, rispetto ai quali, a titolo esemplificativo, si dovrà:

- fornire una descrizione della strategia del gruppo per lo sviluppo e lo sfruttamento dei beni immateriali;
- indicare gli accordi infragruppo relativi a tali beni immateriali;
- descrivere le politiche di transfer pricing relative alle attività di ricerca e sviluppo e ai beni immateriali;
- fornire un elenco delle operazioni infragruppo rilevanti con riferimento ai beni in questione.

Il quarto capitolo è dedicato alle attività finanziarie del gruppo e richiede che venga fornita una descrizione generale delle modalità di finanziamento del gruppo e delle politiche di transfer pricing relative alle operazioni finanziarie infragruppo, avendo cura di indicare le entità del gruppo che svolgono funzioni di finanziamento accentrate.

Il quinto capitolo è dedicato ai rapporti finanziari del gruppo e richiede che venga allegato il bilancio consolidato del gruppo per il periodo di imposta di riferimento, nonché venga fornito un elenco degli APA e dei ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti.



L'ADEGUAMENTO DEL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TRANSFER PRICING ALLE LINEE GUIDA OCSE

2.2. Le modifiche al contenuto della Documentazione Nazionale

Alla luce delle modifiche introdotte dal Provvedimento, la Documentazione Nazionale risulta ora composta da quattro capitoli.

Nel primo capitolo deve essere fornita una descrizione generale dell'entità locale.

Nel secondo capitolo dovranno essere riportate le operazioni infragruppo, avendo cura di riportare l'ammontare delle stesse, le società coinvolte, l'analisi di comparabilità svolta, il metodo adottato per la determinazione del prezzo di trasferimento, i risultati emersi e le assunzioni critiche adottate nella applicazione del metodo scelto.

Nel terzo capitolo viene richiesto al contribuente di predisporre e corredare la Documentazione Nazionale con alcune informazioni finanziarie, tra cui i conti annuali delle entità locali per il periodo di imposta in questione.

Nel quarto e ultimo capitolo dovranno essere allegati tutti gli accordi infragruppo conclusi dall'entità locale e riferiti alle operazioni rappresentate, nonché gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali sia di cui l'impresa nazionale è parte, sia di cui non è parte, ma che risultano comunque collegati alle operazioni infragruppo analizzate.

3. La firma elettronica con marca temporale

Ulteriore e fondamentale novità introdotta dal Provvedimento attiene al fatto che il Masterfile e la Documentazione Nazionale dovranno essere firmati dal legale rappresentante del contribuente (o da un suo delegato) mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. La documentazione sui servizi a basso valore aggiunto

Il Provvedimento introduce altresì l'onere, in capo al contribuente, di predisporre una apposita documentazione al fine di usufruire dell'approccio semplificato per valorizzare i servizi a basso valore aggiunto (c.d. *safe harbour* introdotto dal D.M. 14 Maggio 2018).

La documentazione in esame dovrà contenere una descrizione dei servizi infragruppo, i contratti di fornitura di servizi infragruppo, nonché una valorizzazione delle operazioni e i relativi calcoli.

5. La comunicazione del possesso della documentazione idonea e il termine di consegna della stessa

Il Provvedimento conferma che, ai fini dell'accesso alla c.d. *penalty protection*, il contribuente deve indicare in dichiarazione il possesso della Documentazione Transfer pricing e, in caso di verifica, consegnare la stessa ai verificatori. Al riguardo, si segnala che il termine per la consegna della Documentazione ai verificatori viene esteso da 10 a 20 giorni.

6. Conclusioni

Le novità introdotte dal Provvedimento sono numerose e particolarmente incisive e, in alcuni passaggi, non sono del tutto chiare. Risulta pertanto auspicabile che l'Agenzia delle Entrate fornisca dei chiarimenti in merito ad alcune delle novità attraverso la pubblicazione di una Circolare, come avvenuto a seguito della pubblicazione del Provvedimento n. 137654 del 10 Settembre 2010.

Ad ogni buon conto, è importante che i gruppi multinazionali che hanno già adottato e sviluppato la Documentazione Transfer Pricing nei precedenti anni di imposta, organizzino le informazioni e predispongano i documenti da includere nella Documentazione alla luce dei nuovi standard.